

COMMENTO AL DL C.D. SEMPLIFICAZIONE

I principali aspetti significativi ed innovativi del decreto semplificazione risultano essere i seguenti:

1) SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (artt. 1-9)

Molte sono le novità introdotte dal decreto in materia di contratti pubblici, destinate, tuttavia, ad avere una durata limitata nel tempo e ad esaurire la loro efficacia tra poco più di un anno, salvo proroghe che saranno decise durante l'esame parlamentare di conversione in legge del decreto.

- **Appalti sotto soglia**

Quanto agli affidamenti dei contratti c.d. sotto soglia comunitaria si prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento delle attività di progettazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le seguenti modalità:

a) per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto. Nei casi di servizi e forniture viene specificato altresì che l'affidamento diretto è comunque consentito per gli appalti di importo fino alle soglie comunitarie, come indicate dall'articolo 35 del D.lgs.50/2016 (Codice appalti);

b) per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie comunitarie, attraverso la procedura negoziata, senza bando, con un numero di operatori economici che, tenuto conto anche della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, varia in relazione alle diverse soglie di importo.

Gli affidamenti diretti dovranno essere aggiudicati entro due mesi, mentre le procedure negoziate entro quattro. Il mancato rispetto di questi termini potrà portare alla responsabilità erariale del Rup o all'esclusione dell'impresa (se i ritardi sono dovuti all'impresa).

In caso di procedura negoziata la scelta del criterio di aggiudicazione - tra il prezzo più basso e l'offerta economicamente più vantaggiosa - è lasciata alla discrezionalità dell'ente appaltante; dunque, in tali casi, si assiste alla equiordinazione dei criteri di aggiudicazione e viene meno la preferenza. È inoltre ampliato, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, l'ambito di applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale (tramite c.d. taglio delle ali): per l'operatività della esclusione è

sufficiente che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (non più 10).

Per gli affidamenti in questione, la P.A. non potrà più chiedere all'impresa la cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta pari al 2%. Un'eventuale scelta diversa dovrà essere motivata dalla amministrazione e, comunque, l'importo della garanzia provvisoria sarà dimezzato.

- **Appalti sopra soglia**

Anche per gli affidamenti c.d. sopra soglia - sopra la soglia comunitaria di 5,35 milioni — sono introdotte diverse semplificazioni. È previsto che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione, con termini ridotti tramite rinvio alle disposizioni del codice degli appalti relative alla riduzione dei termini procedurali per ragioni di urgenza.

L'aggiudicazione dovrà avvenire attraverso le sopradette procedure ordinarie, entro sei mesi dall'avvio del procedimento e con termini accelerati, pena la responsabilità erariale del Rup ovvero l'esclusione dell'impresa. Il ricorso alla procedura negoziata (in luogo delle procedure ordinarie) da parte delle stazioni appaltanti potrà avvenire nella misura strettamente necessaria ossia quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

In tali ultimi casi, ovverosia per gli appalti sopra soglia legati all'emergenza sanitaria, così come per l'affidamento ed esecuzione dei contratti di programma di Anas e Rfi e per i contratti relativi a ben 12 settori di intervento (dalle scuole alle strade, dalle infrastrutture di sicurezza a carceri sanità e aeroporti) si stabilisce inoltre che, per quanto non espressamente disciplinato, le stazioni appaltanti operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, dei principi di cui al Codice Appalti in materia di aggiudicazione e assegnazione, tutela dell'ambiente e contrasto al conflitto di interessi nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di subappalto.

- Le regole semplificate sopra richiamate in materia di affidamenti dei contratti pubblici, tanto sotto soglia che sopra soglia comunitaria, si applicano solo nei casi in cui *“la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021”*.
Informativa antimafia e protocolli di legalità

L'art.3 del decreto-legge n.76 introduce rilevanti semplificazioni anche per le verifiche antimafia, in deroga all'attuale disciplina dei controlli eseguiti dalla

P.AA. sulle imprese affidatarie dei contratti pubblici, nell'ottica di contribuire alla celerità degli interventi di rilancio dell'economia nella fase post Covid-19.

Dal 17 Luglio 2020 fino al 31 Luglio 2021 ricorre sempre il presupposto dell'urgenza per l'acquisizione della documentazione antimafia nei procedimenti avviati su istanza di parte aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici, comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di Pubbliche amministrazioni.P. Potrà dunque essere consentita l'erogazione immediata, anche se il rilascio di tale documentazione non dovesse essere immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva.

Per le verifiche antimafia riguardanti i contratti pubblici è previsto che, interrogato il database del Ministero dell'interno, non sarà necessario attendere i tempi ordinari per il completamento delle verifiche prefettizie, anche quando il soggetto risulti non censito. La P.AA. potrà procedere con la stipula del contratto, seppur sotto condizione risolutiva. N. Nel caso in cui dovesse essere poi accertata, nei successivi 30 giorni, una causa ostativa alla stipula, la stessa P.AA. dovrà recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto Semplificazioni è dedicato invece ad una modifica diretta del Codice antimafia e costituita dall'introduzione dell'articolo 83-bis.

La nuova disposizione riconosce la possibilità -nei riguardi del Ministero dell'Interno- di sottoscrivere protocolli (o altre intese, comunque denominate) per prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità organizzata "*anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia*". Tali accordi possono essere siglati anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale e con le associazioni delle categorie produttive, economiche o imprenditoriali, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

In tema di accelerazione dei tempi di affidamento dei contratti pubblici, si interviene in modo più incisivo anche sull'obbligo di giungere alla stipula del contratto (art.4 del Decreto), al fine di evitare che questa possa essere ritardata o rinviata a causa della presenza di ricorsi giurisdizionali o per qualsiasi altro motivo. La stazione appaltante è infatti tenuta a concludere il contratto nei termini previsti dalla legge o dalla *lex specialis*, fermo il periodo del c.d. *stand still* (trentacinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione) in cui il contratto non può essere stipulato. La mancata stipula

nei termini deve essere motivata ed è valutata anche ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente.

Merita ancora di essere segnalato l'articolo 5 del decreto, che interviene in merito alle ipotesi in cui la stazione appaltante ha facoltà di sospendere l'esecuzione di un'opera pubblica. La norma indica le predette ipotesi in modo tassativo, e, di conseguenza, limita le ipotesi in cui le parti o l'autorità giudiziaria possono sospendere l'esecuzione, prevenendo, quindi, la non applicabilità, seppure temporanea, di talune cause di sospensione già previste dal codice dei contratti pubblici, dal codice civile e dalla normativa in tema di crisi dell'impresa.

- **Collegio consultivo tecnico**

Per tutti gli appalti di importo superiore alle soglie EUE, è previsto l'obbligo per le stazioni appaltanti, sempre fino al 31 luglio 2021, di dotarsi di un "arbitro" composto da tre o cinque membri, il cosiddetto collegio consultivo tecnico, per decidere in tempo reale le controversie in cantiere e risolvere i conflitti di carattere tecnico ed economico che impediscono di arrivare alla consegna delle opere nei tempi previsti. L'art.6 del decreto delinea il ruolo, la composizione e il funzionamento del collegio. Le decisioni del collegio (assunte a maggioranza) dovranno avere forma scritta e avranno valore di lodo contrattuale tra le parti.

2) REVISIONE DEL PRINCIPIO C.D. DI BUROCRAZIA DIFENSIVA

Il provvedimento legislativo interviene sulla c.d. burocrazia difensiva, che rappresenta, nel pubblico impiego, una diffusa e radicata cultura formalistica, incline alla logica della legittimità dei provvedimenti piuttosto che a quella delle decisioni e dei risultati.

In questa direzione il decreto-legge si spinge verso la revisione:

- a) dell'istituto della responsabilità erariale a carico del pubblico funzionario, perseguibile solo in presenza di condotte dolose, che accompagnano la condotta commissiva, mentre per le omissioni permangono le attuali regole. In tal modo, si vuole tutelare l'azione amministrativa positiva dal rischio della responsabilità erariale, disincentivando l'inerzia. In questo caso si cerca di esorcizzare la c.d. "paura della firma", che induce il funzionario ad avallare atti o azioni particolarmente complesse, impattanti sul piano economico e/o patrimoniale. L'azione di responsabilità per danno erariale, da parte dei soggetti sottoposti alla competenza della Corte dei Conti, è disciplinata dall'articolo 1 della legge 14.1.1994, n.20. La responsabilità è personale "e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo/colpa grave, fermo restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali".

Con l'intervento legislativo si chiarisce che la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà di cagionare l'evento dannoso. Con ciò si chiede che sia dimostrata, in sede di giudizio per responsabilità erariale, che il funzionario sia consapevole delle conseguenze negative della sua attività amministrativa. Essendo limitata la responsabilità del funzionario pubblico alla

sola condotta dolosa (ancorando il concetto ad una nozione essenzialmente penalistica), viene ad essere sospesa (per un anno) la responsabilità per colpa grave

Questa deroga al regime di responsabilità dei pubblici funzionari previsto dagli articoli 28 e 97 della Costituzione, che trova applicazione anche ai giudizi in corso per danno erariale, potrebbe non essere coerente con le indicazioni espresse dalla Corte Costituzionale, che con sentenza n. 371/1998, successiva alla cancellazione della responsabilità erariale del funzionario pubblico per colpa lieve, ha ritenuto la versione focalizzata sulla colpa grave il punto massimo di equilibrio tra l'esigenza di garantire la legalità nell'azione dei pubblici dipendenti e quella di non disincentivarne l'attività;

b) della figura penale dell'abuso di potere (attraverso la maggiore specificazione delle condotte che acquistano rilevanza penale nell'esercizio delle funzioni pubbliche).

Si configura il reato di abuso di ufficio, in presenza di violazioni di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle quali non residuino margini di discrezionalità.

Queste misure hanno, però, una portata e una ricaduta di natura provvisoria, valendo solo per i fatti verificatisi sino al 31 luglio 2021.

3) MODIFICA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Artt. 12-15)

Con riguardo alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, la strada della modifica della L.241/1990 (che racchiude le norme in materia di procedimento amministrativo) viene seguita in diverse direzioni, volte a garantire maggiore certezza e speditezza nell'azione amministrativa. Si intende, in altri termini:

a) Rendere certi i tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, anche con riferimento alla stabilità dei provvedimenti amministrativi. Condivisibile, pertanto, è l'esigenza che certi siano i tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, attraverso la fissazione di scadenze precise. In quest'ottica è apprezzabile l'articolo 12, che prevede che le Pubbliche Amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Significativa è la modifica apportata all'articolo 29 della legge 241/1990, con l'introduzione dell'obbligo per la Pubblica Amministrazione di "misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti".

b) Dare certezza giuridica agli atti amministrativi. La certezza giuridica, riguardo alla mancata adozione dei provvedimenti di competenza, al provvedimento acquisito per "silentium", viene garantita, sia nell'ambito della Conferenza dei servizi, sia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici, sia nell'ipotesi di silenzio/assenso, formatosi nei procedimenti ad istanza di parte, sia

qualora i provvedimenti di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, siano adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti. Con questa previsione, si vuole assicurare la piena efficacia della regola del silenzio/assenso. Ciò al fine di evitare che l'attesa illimitata di un atto di dissenso espresso dalla Amministrazione, pur se sopravvenuto oltre i termini prefissati, vanifichi ogni funzione acceleratoria.

- c) Assicurare la stabilità del provvedimento amministrativo. Viene, infatti, limitato il potere di annullamento della Pubblica Amministrazione alle sole ipotesi di sopravvivenza di ragioni di interesse pubblico. I provvedimenti, le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta, per i quali scaduti i termini vale la regola del silenzio/assenso, non sono suscettivi di invalidità a seguito di atti tardivamente intervenuti, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 21-nonies della legge 241/1990. Si tratta, in questo ultimo caso, dell'annullamento d'ufficio in presenza di provvedimento amministrativo illegittimo. L'annullamento di tale provvedimento deve essere esercitato in ragione di un interesse pubblico ed entro un "termine ragionevole", formula troppo generica, che espone ad 'un'eccessiva discrezionalità temporale dell'Autorità e va pertanto meglio definita, per non ricadere nelle incertezze sui tempi di consolidamento dell'efficacia del provvedimento amministrativo.
- d) Implementare il modello autocertificatorio: in linea con quanto ha previsto il decreto rilancio, è stato rafforzato il modello autocertificatorio, come strumento per liberare il privato dagli obblighi "asfissianti" di allegazione e produzione documentale, che accompagnano la presentazione dell'istanza alla Pubblica Amministrazione. In tale direzione è orientata la modifica dell'articolo 18 della legge 241/1990, mediante l'inserimento del comma 3-bis. Le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.
- e) Predisporre l'accelerazione del procedimento in Conferenza di servizi: si introduce la Conferenza di servizi con la compressione dei tempi, nel senso che tutte le amministrazioni coinvolte dovranno rispondere entro 60 giorni.
- f) Disincentivare l'introduzione di nuovi oneri regolatori: la norma prevede che sia per le norme primarie che per i decreti attuativi, nel caso in cui si introducano nuovi costi regolamentari, si debbano eliminare altri oneri di pari valore, oppure rendere i nuovi costi introdotti fiscalmente detraibili.
- g) Attivare l'Agenda della semplificazione: viene esteso l'ambito di applicazione della modulistica unificata e standardizzata, ora limitato ai procedimenti in materia di edilizia e di avvio di esercizio delle attività produttive, al fine di assicurare l'omogeneità sul Territorio nazionale della documentazione e delle informazioni richieste dalla Pubblica Amministrazione ai privati per la presentazione di istanze, dichiarazioni, garantendo anche la conoscibilità degli adempimenti e degli oneri amministrativi a loro carico.

4) SEMPLIFICAZIONI SETTORIALI

A) Semplificazione e altre misure in materia di edilizia (artt.10 e ss)

Vengono apportate modifiche alla Parte I del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (di cui al DPR 380 del 2001),

con lo specifico obiettivo di realizzare le condizioni normative indispensabili per promuovere interventi di recupero e di qualificazione del patrimonio edilizio e lo sviluppo di più ampi processi di rigenerazione urbana. In tale ottica si possono individuare tre principali filoni di intervento:

- a)** la rivisitazione della definizione degli interventi edilizi sul patrimonio esistente e in particolare della manutenzione straordinaria, della ristrutturazione edilizia e degli interventi realizzabili con il permesso di costruire in deroga, agendo sui requisiti, limiti e sulle condizioni che li connotano;
- b)** la certezza del formarsi del silenzio/assenso, nonché nuove modalità di verifica dell'agibilità degli immobili non a seguito di lavori edilizi;
- c)** la disciplina della valutazione dello stato legittimo del patrimonio edilizio
- d)** semplificazioni per la ricostruzione post-sismica e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Con riferimento alla lettera **a)** vengono previsti:

- gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, disciplinati da un piano urbanistico che prevede un programma di rigenerazione urbana, sono consentiti con la sola osservanza delle istanze legittimamente preesistenti. Alla stessa maniera la disposizione ammette che gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possano essere realizzati modificando la sagoma e l'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle sole distanze legittimamente preesistenti;
- con riferimento alla definizione di intervento di manutenzione straordinaria la previsione della novella costituisce norma di coordinamento, rispetto alle previsioni contenute nell'articolo 23-ter del decreto-legge 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge 164/2014, che qualifica come urbanisticamente rilevanti solo i mutamenti d'uso che comportino il passaggio ad una diversa categoria funzionale, contraddistinta da differenti dotazioni di standard, infrastrutture e servizi. Viceversa, i mutamenti d'uso che avvengono all'interno della stessa categoria funzionale e, dunque, non comportino un incremento del carico urbanistico, sono considerati urbanisticamente privi di rilevanza e di conseguenza sempre ammessi, in quanto da ricondurre nell'attività edilizia libera. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere e/o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso che non pregiudichi il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica e l'edilizia non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela urbanistica;
- nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi, altresì, gli interventi di demolizione e di costruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sulla

accessibilità per installazione di impianti di efficientamento energetico. Costituiscono, inoltre, ristrutturazioni edilizie, gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi eventualmente crollati, o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;

- il concetto di attività edilizia libera viene meglio definito nel senso che la stessa è rappresentata dalla realizzazione di strutture “leggere”, destinate ad essere rimosse, alla fine della loro temporanea necessità di utilizzo. I termini massimi di detto utilizzo sono portati a 180 giorni. Per assicurare l’effettiva rimozione di tali manufatti, la normativa sulla semplificazione richiede una comunicazione all’amministrazione comunale della data di avvio dei lavori della realizzazione e di smontaggio delle strutture, per consentirne i dovuti controlli;
- con riferimento alle ristrutturazioni, cosiddette “pesanti”, viene specificato che sono soggetti a permesso di costruire, gli interventi di ristrutturazione edilizia che presentino entrambi i seguenti requisiti: la previsione di opere di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente e la circostanza che tali opere comportino anche una delle modifiche di particolare rilevanza edilizia.

Con riferimento alla lettera **b)** vengono previsti:

- lo sportello unico per l’edilizia è competente a rilasciare, anche in via telematica, entro 15 giorni dalla richiesta dell’interessato, una attestazione circa il decorso del termine del procedimento in assenza di richieste, di integrazione documentale o istruttorie inevase, e di provvedimenti di diniego;
- la regolamentazione del rilascio dell’agibilità: il rilascio dell’agibilità per gli immobili che non sono dotati di tali certificazioni e tuttavia presentino adeguati requisiti di sicurezza, di abbattimento delle barriere architettoniche, di risparmio energetico, è stabilito con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero della Salute, il Ministero della Funzione pubblica e con il Ministero dei Beni culturali;
- le tolleranze costruttive sono previste e riguardano le difformità (per un massimo del 2 per cento) tra l’opera realizzata e taluno dei parametri cui fanno riferimento la legge o il piano per stabilire i limiti dimensionali e localizzativi che devono essere rispettati dagli interventi edilizi (l’altezza massima, la superficie massima, la distanza minima dai confini, l’altezza utile minima dei locali, ecc. Laddove non si superi la percentuale del 2 per cento, l’ordinamento considera trascurabile tale difformità con la conseguenza che viene ritenuta non perseguibile. Si considerano trascurabili, altresì, le difformità formali e non sostanziali che non incidono sull’aspetto esteriore dell’edificio, sulle strutture portanti dell’opera e sulla possibilità di proroga di tre anni dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori dei permessi di costruire, rilasciati o comunque formati fino al 31.12.2020.

Con riferimento alla lettera **c)** viene previsto:

- ❖ che lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare sia innanzitutto quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile. Per gli immobili realizzati in 'un'epoca in cui non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti di archivio o altro atto pubblico o privato per cui sia dimostrata la provenienza. Attraverso questa disposizione si eliminano, pertanto, i dubbi esistenti per riconoscere come legittima la costruzione.

B) Diffusione dell'Amministrazione digitale (artt.25 e ss)

Nella Pubblica Amministrazione si prevede: l'accesso a tutti i servizi digitali della Pubblica Amministrazione tramite SPID, carta di identità digitale (CIE) e tramite app IO su smartphone; il domicilio digitale per i professionisti, anche non iscritti ad albi; la semplificazione e il rafforzamento del domicilio digitale per i cittadini; la presentazione di autocertificazione, istanze e dichiarazioni direttamente da cellulare, tramite l'app IO; semplificazione per il rilascio della CIE; una piattaforma unica di notifica digitale di tutti gli atti della Pubblica Amministrazione e via PEC degli atti giudiziari; la semplificazione della firma elettronica avanzata; il sostegno per l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici; regole omogenee per tutte le Pubbliche Amministrazioni per gli acquisti informatici, la formazione digitale dei dipendenti pubblici e la progettazione dei servizi digitali ai cittadini; la semplificazione e il rafforzamento della interoperabilità tra banche dati pubbliche e misure per garantire piena accessibilità e condivisione dei dati tra le Pubbliche Amministrazioni; la semplificazione e il rafforzamento della piattaforma digitale nazionale dati, finalizzata a favorire l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico.

In particolare, è di interesse segnalare alla disposizione normativa (art.26 del D.L.) in materia di piattaforma digitale per semplificare, attraverso l'uso delle tecnologie e in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale, l'attività dell'amministrazione di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a cittadini, imprese e associazioni (c.d. destinatari).

Pur non prevedendo il decreto l'obbligatorietà dell'uso della piattaforma, è prevista la possibilità per l'amministrazione di rendere disponibili i documenti informatici in un'apposita area riservata ai destinatari che vi potranno accedere, direttamente o tramite delegati (a cui i destinatari conferiscono il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma), per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione degli stessi.

La notificazione a mezzo della suddetta piattaforma tuttavia non si applica, tra gli altri, agli atti del processo civile, penale, per l'applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.

La definizione di tutti gli aspetti di dettaglio relativi al funzionamento della piattaforma per le notifiche digitali della pubblica amministrazione (ivi compresi i modelli semplificati di delega per l'accesso alla piattaforma) è rimessa a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Inoltre, in tale ambito il decreto in commento introduce diverse regole procedurali allo scopo di rafforzare il completamento dei percorsi di transizione digitale delle imprese e favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione e imprese.

Per effetto della norma di cui all'art.37 del D.L., si stabilisce che le imprese costituite in forma societaria devono comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese entro il 1° Ottobre 2020; in caso di inosservanza, scatta la sanzione prevista dall'articolo 2630 c.c. in misura raddoppiata, salvo trattasi di imprese di nuova costituzione.

La medesima disposizione proceduralizzata è stata introdotta anche per le imprese individuali. Più nel dettaglio, è previsto che, in caso di presentazione della domanda di iscrizione nel registro delle imprese priva dell'indicazione del domicilio digitale, la domanda stessa è sospesa in attesa della integrazione con il domicilio digitale. Invece, per le imprese individuali attive, che non hanno già indicato all'ufficio del registro delle imprese il proprio domicilio digitale, esse sono tenute a farlo parimenti entro il 1° Ottobre 2020, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 2194 c.c., in misura triplicata.

Sono inoltre introdotte misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione (art.36). In particolare l'intervento normativo intende favorire condizioni per lo sviluppo, la diffusione e l'impiego delle tecnologie emergenti, nonché la sperimentazione di idee e iniziative volte al miglioramento della competitività, dell'efficienza e dell'efficacia di servizi a cui cittadini e imprese potrebbero avere accesso in diversi settori economici.

A tale fine, le imprese, le Università, gli enti di ricerca e le società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari che intendono sperimentare iniziative attinenti all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, possono presentare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale i relativi progetti, con contestuale domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato che impediscono la sperimentazione (ad eccezione di alcune disposizioni che afferiscono ad esempio alla tutela della salute, all'ambiente, ai beni culturali e paesaggistici).

C) Semplificazione in materia di impresa (Artt.38 e ss)

Per le semplificazioni in materia di impresa si prevedono fra l'altro: la semplificazione in materia di credito, la semplificazione e la valorizzazione dei lavori sulle infrastrutture di rete per le comunicazioni elettroniche e la banda larga; la semplificazione delle procedure per la cancellazione dal registro delle imprese e per lo scioglimento degli enti cooperativi; semplificazioni delle attività

del CIPE e quelle di erogazione dei contributi pubblici nel settore dell'agricoltura; semplificazione in ordine alla possibilità delle società per azioni quotate di prevedere aumenti di capitale.

Semplificazione in materia di credito (Art.39)

La norma è volta ad innalzare -da 100.000 a 200.000 euro- la soglia entro la quale l'agevolazione è erogata in un'unica soluzione, anziché nelle sei ordinariamente previste.

All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n.69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013 le parole "in caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione", sono sostituite dalle seguenti: "**in caso di finanziamento di importo non superiore a 200 mila euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione**". (comma 1)

Ciò dovrebbe consentire, oltre ad uno snellimento degli oneri amministrativi, di accelerare la tempistica di erogazione delle agevolazioni e determinare flussi di cassa aziendali più alti.

La norma inoltre è finalizzata (al comma 2) a rafforzare l'efficacia dell'intervento "Nuova Sabatini Sud", già previsto dalla legge 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), introducendo la previsione dell'erogazione del contributo in un'unica soluzione in favore delle micro e piccole imprese che realizzano investimenti innovativi nel Mezzogiorno.

È previsto che le modalità, i termini e le condizioni per la concessione ed erogazione del contributo in un'unica soluzione a conclusione del programma di investimento siano definite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La disposizione normativa in commento prevede, altresì, la possibilità di utilizzo dei fondi europei, ovvero l'opportunità di cofinanziare l'intervento con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimenti europei (Fondi SIE), anche in relazione a investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle previste dalla legge c.d. "Investimenti 4.0" (ex art. 1, comma 55, L. 232/2016).

Tale previsione consentirebbe, da un lato, di ampliare le fonti di finanziamento della misura e, dall'altro, di rendere attrattivo lo strumento anche per le imprese che non realizzano "Investimenti 4.0".

Semplificazioni per la cancellazione dal registro delle imprese e per lo scioglimento degli enti cooperativi (art. 40);

Le procedure previste dal Codice Civile per lo scioglimento e la cancellazione delle società dal registro delle imprese, non sono ad oggi riuscite a garantire la totale costante pulizia del registro, per la loro farraginosità. Attualmente, la procedura di cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone

prevede che l'Ufficio camerale, dopo aver effettuato i prescritti accertamenti, trasmetta gli atti al giudice del registro.

Per le società di capitali, la cui estinzione passa attraverso la procedura liquidatoria, la cancellazione d'ufficio è rimessa alla mancata presentazione del bilancio per tre annualità. Questo *modus procedendi* contrasta con la situazione di molte società che si rendono inadempienti nel deliberare lo scioglimento della società.

Con le modifiche introdotte, le modalità di scioglimento saranno le seguenti:

- il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento, senza liquidazione, nel registro delle imprese e comunica l'avvenuta iscrizione agli amministratori, i quali hanno 60 giorni per presentare domanda di prosecuzione dell'attività. Il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento della liquidazione nel registro delle imprese. Viene stabilito l'obbligo di comunicare entro 8 giorni ogni determinazione del conservatore agli interessati, che possono ricorrere al giudice del registro delle imprese entro 15 giorni dalla comunicazione. Le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del giudice del registro, le sentenze del tribunale, in caso di ricorso, sono iscritte nel registro delle imprese con comunicazione unica d'ufficio, al fine di velocizzare il procedimento.
- per gli enti cooperativi, invece, è stato previsto che l'Unioncamere trasmetta all'Autorità di vigilanza delle cooperative, alla chiusura di ogni semestre solare, l'elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizi da oltre 5 anni.

Semplificazioni a favore degli aumenti di capitale (art. 44)

Sino alla data del 30 aprile 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentati in assemblea, relativa alle deliberazioni aventi oggetto: gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti; l'introduzione dello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione; l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale. Vengono introdotte pure modifiche fino alla data del 30 aprile 2021 per gli aumenti di capitale sociale, anche con riferimento alle società con azioni quotati in mercati regolamentati.

Questo articolo prevale anche qualora lo statuto prevede maggioranze più elevate.

Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura.

L'articolo 43 del decreto-legge prevede la semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, nonché di comunicazioni individuali dei

provvedimenti adottati ai sensi dell'art.38, comma 7, del decreto-legge 98/2011, convertito con modificazioni, dalla L.111/2011.

In materia di agricoltura, sono previste semplificazioni procedurali per le erogazioni dei contributi AGEA, nonché in materia di controlli sui prodotti agroalimentari nel settore vitivinicolo.

La disposizione muove dal presupposto che il rafforzamento dell'utilizzo di strumenti digitali per l'esecuzione dell'attività amministrativa e di controllo finalizzate alle erogazioni dei sussidi in agricoltura, debba necessariamente partire da una nuova costituzione dell'elemento base del sistema integrato di gestione e controllo (SIGG) rappresentato dal sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) che costituisce elemento di mappatura territoriale continua correlato alle informazioni di uso del suolo. Quindi il superamento del sistema dell'identificazione catastale costituisce elemento ineludibile per l'adeguamento del SIGG alle nuove modalità di dichiarazione grafica delle domande di aiuto PAC.

Nell'articolo 43 vengono poi inserite disposizioni in materia di controlli ispettivi, previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 91/2014, che interessavano le sole imprese agricole. Con la modifica, tali controlli ispettivi vengono allargati alle imprese agroalimentari, estendendo con ciò il principio che nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione, conseguente al controllo effettuato, gli adempimenti relativi alle annualità oggetto di verifica, non possono più costituire materia di contestazione in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo. In buona sostanza si applica l'istituto della diffida, che viene esteso anche alle violazioni per le quali ci sono sanzioni accessorie, oltre che pecuniarie.

Nello specifico le aziende, contestualmente alla notifica della sanzione, ricevono una diffida. Se entro un termine non superiore a novanta giorni presentano un piano di risanamento e lo attuano, non dovranno più pagare la sanzione. Il piano di risanamento può includere anche eventuali comunicazioni al consumatore, come quelle del richiamo del prodotto.

Viene altresì chiarito nella norma che la diffida è applicabile anche ai prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni. In tal modo vengono superati i dubbi interpretativi ed applicativi che accompagnavano la sanabilità di irregolarità di prodotti già posti in commercio e quindi parzialmente venduti al consumatore.

In ultimo, il registro unico dei controlli ispettivi, disciplinato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 luglio 2015, viene esteso anche alle imprese agroalimentari, facilitando l'eliminazione della duplicazione dei controlli ispettivi.

Relativamente alle sanzioni per le inadempienze nella produzione biologica, viene modificato l'art.11 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n.20, ai commi 3 e 4, con riferimento all'erogazione delle sanzioni.

Nel caso in cui il soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in cui è avvenuta la constatazione della violazione, in territori colpiti da calamità naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, non si procede all'irrogazione della sanzione.

Si introducono semplificazioni nel settore vitivinicolo, nelle dichiarazioni per determinate operazioni enologiche, come ad esempio la comunicazione riguardante la detenzione e il successivo confezionamento di alcuni prodotti (es. prodotti vitivinicoli aromatizzati, succhi di frutta, aceti, ecc.), viene sostituita da una più agevole registrazione nel registro telematico.

In particolare, viene modificato il Testo Unico della vite e del vino (L. 238/2016).

Con la lettera a) si elimina il vincolo, previsto all'art.12, comma 2, del Testo Unico, di comunicare almeno cinque giorni prima a ICQRF le operazioni di produzione di mosto cotto. Rimane la comunicazione preventiva, senza vincolo temporale. Parimenti, anche per la preparazione di altri prodotti a base di mosti e vini, di vini liquorosi, di vini spumanti e di alcune bevande spiritose negli stabilimenti promiscui, è eliminato, con la lettera b), il vincolo temporale per la comunicazione preventiva a ICQRF prevista dall'art.14 comma 1 della legge 238/2016 dei cinque giorni antecedenti le lavorazioni.

Con la lettera c) si elimina la comunicazione preventiva a ICQRF per la detenzione e confezionamento di talune bevande spiritose, prodotti vitivinicoli aromatizzati, succhi di frutta, bevande alcoliche e analcoliche e aceti così come previsto all'articolo 16, comma 2, del Testo Unico. In sostituzione della comunicazione preventiva, è possibile attivare una procedura che prevede una apposita registrazione con la definizione da parte dell'Ufficio territoriale di ICQRF di "definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni".

La lettera d) introduce delle deroghe al divieto di trasferimento delle partite di mosti e vini atti a divenire DOP o IGP al di fuori della zona di produzione delimitata. In pratica il trasferimento comporta la perdita del diritto a rivendicare la DOP o la IGP riferita alle partite trasferite "fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione".

La lettera e) introduce una deroga all'obbligo di imbottigliamento in zona di produzione, laddove prevista, "in caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione."

Viene, altresì, previsto che le analisi di revisione effettuate sui prodotti oggetto di campionamento ispettivo da parte dell'ICQRF vengano effettuate dai laboratori dello stesso e non solamente da "un laboratorio", ciò al fine di consentire una migliore distribuzione dei carichi di lavoro e una maggiore

“vicinanza” dei laboratori che svolgeranno l’analisi di revisione rispetto alle sedi dei produttori.

Da ultimo, si viene ad eliminare il *vulnus* al principio di piena conoscibilità degli atti amministrativi e al diritto costituzionale di difesa, legato all’attuale formulazione della norma che riguarda l’annullamento di giornate di lavoro agricole ritenute fittizie dall’INPS e conseguente cancellazione dagli elenchi nominativi. La materia è disciplinata dall’articolo 12-bis del Regio decreto 24.9.1940, n. 1949, che con la nuova disposizione viene superato, nel senso che l’INPS dovrà provvedere alla notifica ai lavoratori interessati, mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata, o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità dell’avvenuto annullamento di giornate di lavoro agricolo.

5) SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE

In tema di sostegno alla tutela dell’ambiente, il decreto (art. 50) introduce la razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), agendo sia sui termini attualmente previsti dal decreto legislativo n.152 del 2006 che sulle procedure.

In particolare, il decreto interviene sulla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, “procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”, specificamente sul Titolo I “Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d’incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)” (articoli 5, 6, 7-bis, 8 e 9) e sul Titolo III “la valutazione di impatto ambientale” (articoli 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 27-bis, 28).

Di seguito le principali novità previste:

- previsione dell’obbligo di presentazione, sin dall’avvio del procedimento, da parte del proponente, del progetto di fattibilità o di quello definitivo, al posto degli attuali elaborati progettuali; si fa riferimento al fatto che il progetto presentato deve essere comunque tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
- si dettagliano i contenuti e le finalità delle prescrizioni associate ai provvedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità. Di conseguenza viene integrata la definizione di condizione ambientale (art. 5, comma 1, lettera o-quater) del decreto legislativo n.152/06), prevedendo che essa contenga anche “le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l’applicazione di criteri

- ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto;
- si istituisce una procedura speciale dedicata all'espletamento della VIA per le opere comprese nel Programma Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), con l'affidamento della procedura a una Commissione speciale composta da dipendenti pubblici (CNR, ISPRA, ENEA e ISS). Le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del PNIEC, nonché le aree non idonee alla loro realizzazione, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni, sono individuate con DPCM da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL e sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA in sede statale;
 - si conferma la perentorietà dei termini procedurali e, in generale, vengono ridotti i termini di valutazione concessi sia alla PA, che al proponente. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo provvederà al rilascio del provvedimento entro un termine stabilito;
 - si prevede l'avvio parallelo dell'intero procedimento di VIA e della relativa conferenza di servizi per ridurre la durata del procedimento;
 - possibilità di pubblicare la documentazione a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima;
 - viene modificata la disciplina del provvedimento unico in materia ambientale, al fine di ridurre e rendere più certi i tempi del procedimento. In particolare, si interviene sui tempi per la convocazione della conferenza dei servizi e per la richiesta di integrazioni al proponente;
 - si riducono i termini per la pubblicazione della documentazione da parte dell'autorità competente ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale;
 - viene prevista l'esclusione dell'assoggettabilità a VIA per gli interventi con carattere di urgenza, individuati con DPCM, finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti e che siano privi di potenziali impatti ambientali significativi.

L'intervento in campo ambientale, che oggi pone ostacoli e costi spesso non proporzionati all'iniziativa economica privata, ad es. alla realizzazione delle infrastrutture, deve essere più efficace e soprattutto deve essere previsto un indennizzo a favore del privato per ingiustificati ritardi nella chiusura del procedimento. In Italia la valutazione di impatto ambientale triplica i tempi di attesa, financo a paralizzare la procedura. Si valuta positivamente sia il termine per esprimere la valutazione di impatto ambientale, che dovrà procedere parallela alla conferenza di servizi, che la previsione dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Consiglio dei Ministri, qualora il provvedimento di VIA non fosse assunto nei termini.

Con l'articolo 52 viene integrata la disciplina sulla bonifica dei siti inquinati specificando che nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale,

possono essere realizzati una serie di interventi tra cui interventi di manutenzione, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino nè interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, nè determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

L'articolo 54 prevede misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico che riguardano in particolare:

- la facoltà per l'autorità procedente di convocare la conferenza dei servizi, con termini ridotti a 30 giorni, per le autorizzazioni previste all'articolo 10 del decreto legge n. 91 del 2014 (Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura);
- al fine di giungere ad una rapida definizione delle liste di interventi finanziabili dal Mattm, viene consentito fino al 31 dicembre 2020 di procedere alla programmazione attraverso Conferenze dei Servizi da svolgere attraverso il supporto degli attuali strumenti telematici;
- sullo snellimento delle procedure di aggiornamento dei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), con particolare riferimento ad eventi calamitosi.

L'articolo 55 è volto a introdurre semplificazioni e razionalizzazioni nelle norme relative ai parchi nazionali (definiti dal decreto legge n. 111/2019 "zone economiche ambientali", nelle quali vengono previste misure di agevolazione fiscale e di incentivazione economica, sul modello delle zone economiche speciali previste dal decreto legge n. 91 del 2017, per le imprese eco-compatibili che operano al loro interno) con riferimento:

- alle procedure di nomina del Presidente;
- alle procedure di adozione del regolamento e del piano del parco, prevedendo modalità e termini temporali al fine di assicurarne la conclusione, nonché includendo nella procedura, l'acquisizione del parere del MIBACT per gli aspetti paesaggistici;
- alla previsione di una disciplina speciale per gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle "zone D", zone di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socioculturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori. In particolare, in presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui

previsioni sono state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone D, eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti.

6) SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI GREEN ECONOMY

Le disposizioni dell'art. 56 hanno la finalità di semplificare gli interventi di ammodernamento di impianti esistenti alimentati da fonti rinnovabili, anche in corso di incentivazione, e di realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione, con moduli collocati sulle coperture di edifici ad uso produttivo, compreso il caso di installazione in sostituzione di coperture in eternit. Sono inoltre dettate specificazioni per il caso in cui gli interventi interessino impianti in corso di autorizzazione.

Nello specifico l'articolo prevede:

- nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili riguardanti integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale deve avere ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto;
- alcune tipologie di interventi su impianti eolici, fotovoltaici e idroelettrici esistenti e le modifiche di progetti autorizzati, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, sono realizzabili con solo deposito di una dichiarazione di inizio lavori asseverata. Tali interventi non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, nè sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Medesime modalità, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- per rendere concreti gli obiettivi prefissati dal PNIEC e, allo stesso tempo, supportare la ripresa economica del Paese, viene previsto che all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, le semplificazioni vengano estese anche agli interventi di demolizione di manufatti o in interventi di ripristino

ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti;

- **viene prevista la riammissione degli impianti a biogas e biomasse che non hanno aderito alla spalma incentivi (decreto-legge n. 145 del 2013)** ai meccanismi di incentivazione. In ogni caso, la riammissione avviene in coda agli altri impianti e comunque con una penalizzazione sulle tariffe: 5 punti percentuali nel caso di impianti ad asta e 3 punti percentuali per gli impianti a registro;
- al fine di stabilire condizioni di certezza e stabilità per gli investimenti a lungo termine che le imprese effettuano nel settore delle energie rinnovabili, si consente al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di esercitare i propri poteri di controllo con una adeguata ponderazione sul valore della certezza degli investimenti, richiamato nel Trattato sulla Carta europea dell'energia, sottoscritto il 17 dicembre 1994 dalla Unione europea

Con l'art. 57 sono semplificate le norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici. Inoltre è stabilito che il rilascio delle concessioni per le aree di servizio (compreso il rinnovo di quelle esistenti) sia subordinato all'obbligo di dotarsi di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.

Con l'art. 59 si interviene sul meccanismo dello scambio sul posto "altrove" per piccoli Comuni, una particolare forma di scambio sul posto, che deroga all'obbligo di coincidenza tra i punti di immissione e i punti di prelievo dell'energia scambiata con la rete. Con le modifiche introdotte i Comuni fino a 20mila abitanti possano usufruire dello scambio sul posto "altrove" senza alcun limite di potenza degli impianti (era previsto un limite massimo di 200 kW).

L'articolo 60 riguarda i procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali avviando un percorso di semplificazione amministrativa, che riguarda sia gli interventi sulla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) che la rete gas. In particolare si segnala:

- l'accelerazione autorizzativa per le opere RTN già individuate dal PNIEC (Piano nazionale integrato energia clima) e che siano inserite in un Piano di sviluppo di Terna non ancora approvato, consentendo l'avvio dell'iter autorizzativo anche senza previa approvazione del medesimo Piano. La semplificazione è estesa anche alle opere infrastrutturali della rete gas previste nel PNIEC;
- svolgimento del dibattito pubblico secondo le modalità previste dal Regolamento UE n.347/2013;
- in attuazione del PNIEC viene previsto di dotare la Sardegna di un sistema di approvvigionamento di GNL a partire dai terminali nazionali;
- in ordine all'accertamento degli usi civici, viene prevista una previsione specifica che attribuisce all'amministrazione regionale la competenza, all'interno del procedimento autorizzativo, ad individuare le aree gravate da usi civici ed esprimere il giudizio di compatibilità;

- si semplifica l'iter autorizzativo riguardante il rifacimento e l'adeguamento tecnologico delle infrastrutture RTN, che non siano più in grado di garantire gli standard minimi di affidabilità propri della RTN;
- si semplificano mediante la denuncia di inizio attività una serie di interventi minori per la sostituzione o la dismissione di tratti obsoleti di metanodotti;
- la delega dei poteri espropriativi viene data al proponente che esercita tale delega nei limiti di quest'ultima.

Con l'articolo 61 sono definite una serie di misure per la semplificazione autorizzativa a livello nazionale e locale per adeguare la rete di distribuzione dell'energia elettrica. Inoltre, al fine di evitare una normativa disomogenea sull'intero territorio italiano disciplinante il rilascio delle autorizzazioni, la norma prevede l'adozione di linee guida nazionali, adottate il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei beni culturali e del Ministro dell'Ambiente, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata, a cui le Regioni sono tenute ad adeguarsi. Tali linee guida dovranno delineare un iter autorizzativo unico, prevedendo anche iter semplificati per interventi di minor impatto territoriale.

L'Art. 62 interviene sulla semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia, prevedendo differenti iter autorizzativi a seconda dell'ubicazione del sistema di accumulo e della potenza e tipologia di impianti cui esso è collegato: attività libera (quindi senza il rilascio di un titolo abilitativo), procedura abilitativa semplificata o autorizzazione unica.

L'articolo 63 prevede un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque intervenendo essenzialmente su tre aspetti distinti ed in particolare:

- L'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un "programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano", in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile ed il *Green new deal* europeo ed articolato in due sezioni:
 - o la sezione A, che elenca gli interventi selvicolturali, di prevenzione incendi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate etc. da realizzare da parte delle imprese agricole e forestali;
 - o la sezione B, che è dedicata al sostegno dei "piani forestali di area vasta" previsti dal Testo unico delle foreste e delle filiere forestali.
- L'approvazione di un piano straordinario di interventi di manutenzione dei canali irrigui primari e secondari, opere di difesa idraulica, consolidamento delle sponde dei canali ed altri;
- La proroga sino al 31 dicembre 2020 dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'Ente per l'irrigazione di Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI).

Per le tre finalità indicate è disposto uno stanziamento di 100 milioni di euro distinti in 50 milioni per il 2020 e di 50 milioni per il 2021. Non è prevista una ripartizione delle risorse tra gli interventi indicati.

Al comma 4 dell'articolo in esame poi il decreto prevede che le risorse destinate alla realizzazione ed alla manutenzione di opere infrastrutturali, ivi comprese quelle irrigue e di bonifica idraulica, non possano essere sottoposte ad esecuzione forzata.

L'articolo 64 è interamente dedicato a focalizzare le risorse già destinate con la legge di bilancio 2020 al fondo (dotazione di 4,24 miliardi di euro per gli anni 2020-2023) per la concessione da parte del MEF di garanzie per progetti economicamente sostenibili *“e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione de rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e in generale che sono caratterizzati da elevata sostenibilità ambientale e sociale”* come rammenta la relazione illustrativa del decreto legge.

Il testo prevede che tali garanzie possono essere concesse per progetti tesi ad:

- accelerare la transizione verso una economia pulita e circolare e ad integrare i processi industriali con tecnologie a basse emissioni;
- favorire la transizione verso una mobilità sostenibile ed intelligente, con particolare riferimento alla mobilità multimodale automatizzata e connessa.

Le garanzie sono assunte da SACE nel limite di 2,5 miliardi di euro per il 2020 e per gli anni successivi. Per il 2020 la concessione delle garanzie è consentita anche in assenza degli indirizzi del CIPE.